

N. 02558/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01724/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1724 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Bavestrelli Mirella, Prato Previde Albrisi Colombani Emanuela, Prato Previde Albrisi Colombani Guido Carlo e Prato Previde Albrisi Colombani Roberta, quali eredi di Prato Previde Albrisi Colombani Alessandro, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Tiziano Giovanelli e Simona Giovanelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, corso Plebisciti, 13;

contro

Comune di Lodi e Provincia di Lodi, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Andena, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, corso di Porta Vittoria, 28;

nei confronti di

Virginia Coscia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Chiarolanza e Dario De Pascale, con domicilio eletto presso il secondo in Milano,

corso Sempione, 9;

Alessandro Tentori Spa e Tielle Costruzioni Srl, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Carmen Pisacane, con domicilio eletto presso la stessa in Milano, via Borgogna, 9;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

a) della deliberazione della Provincia di Lodi n. 250 del 3.12.2003; b) delle deliberazioni del Comune di Lodi assunte con atti consiliari n. 166 del 10.12.2012 e n. 106 del 17.7.2013; c) di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale e per la condanna della Provincia di Lodi e del Comune di Lodi al risarcimento del danno ingiusto;

quanto ai motivi aggiunti:

della denuncia di inizio attività del 6.4.2004.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lodi, di Virginia Coscia, di Alessandro Tentori Spa, della Provincia di Lodi e di Tielle Costruzioni Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con deliberazione di Giunta n. 250 del 3.12.2003, la Provincia di Lodi approvava un piano di lottizzazione industriale (di seguito, anche "PL")

in variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Lodi, da realizzarsi in località San Grato.

Il sig. Alessandro Prato Previde Albrisi Colombani, proprietario di un compendio immobiliare a destinazione agricola, collocato al di fuori dell'ambito del piano di lottizzazione, impugnava la suddetta deliberazione della Provincia, unitamente ai pregressi atti del Comune di Lodi, mediante il ricorso principale in epigrafe, contenente anche domanda di risarcimento dei danni, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

- A) violazione della legge regionale 23.6.1997 n. 23 ed eccesso di potere per mancanza di presupposti e di istruttoria;
- B) violazione della legge regionale 15.4.1975 n. 51 ed eccesso di potere per mancanza di presupposti e di istruttoria;
- C) violazione della legge 7.8.1990 n. 241 ed eccesso di potere per mancanza di motivazione;
- D) eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste;
- E) eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e difetto di istruttoria.

Con successivi motivi aggiunti, accompagnati da istanza di sospensiva, era impugnata la denuncia di inizio attività (DIA) del 6.4.2004, presentata dalla società Tielle Costruzioni Srl per l'effettuazione di lavori nell'area del PL.

Queste, in sintesi, le nuove censure:

- F) illegittimità derivata;
- E) violazione del decreto legislativo 11.5.1999 n. 152.

Si costituivano in giudizio il Comune di Lodi, la Provincia di Lodi ed i privati controinteressati, concludendo per la tardività, l'inammissibilità sotto vari profili ed in ogni caso per l'infondatezza nel merito del

gravame.

In esito alla camera di consiglio del 15.9.2004, l'istanza cautelare era respinta con ordinanza della Sezione II n. 2269/2004.

In data 5.6.2008, a seguito del decesso del ricorrente, si costituivano ritualmente in giudizio gli eredi.

Alla pubblica udienza del 7.11.2013, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, devono essere esaminate le numerose eccezioni di rito sollevate dalle parti intimiate, fra cui – pregiudizialmente – quella di irricevibilità del ricorso principale per tardività della notificazione del medesimo, ai sensi dell'art. 35, comma 1°, lett. a), del D.Lgs. 104/2010 (“Codice del processo amministrativo” oppure anche c.p.a.).

L'eccezione appare fondata, per le ragioni che seguono.

Come noto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 104/2010, che riprende peraltro analoga formulazione dell'abrogato art. 21 della legge 1034/1971, per gli atti amministrativi non soggetti a notifica individuale, il termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione (vale a dire per la notificazione), del ricorso decorre << (...) dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge >>.

Nel caso di specie, la deliberazione della Giunta Provinciale di Lodi n. 250 del 3.12.2003 di approvazione definitiva del piano di lottizzazione è stata pubblicata all'albo pretorio della stessa Provincia dal 10.12.2003 al 25.12.2003 ed anche, per estratto, sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), del 10.12.2003 (cfr. i documenti n. 6 e n. 8 dei ricorrenti).

L'obbligo di pubblicazione delle delibere di Giunta Provinciale e Comunale, giova rammentarlo, è previsto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000 (Testo Unico degli enti locali), mentre l'obbligo di pubblicazione degli atti dei piani urbanistici attuativi in variante dello strumento urbanistico generale è contemplata dal combinato disposto degli articoli 13 e 14 della legge regionale della Lombardia n. 12/2005.

Ciò premesso, avendo la Provincia provveduto alla pubblicazione dell'atto in adempimento dei propri obblighi di legge, il termine per l'impugnazione decorreva – a tutto voler concedere - dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio, vale a dire dal 27 dicembre 2003 (come noto, i giorni 25 e 26 dicembre sono festivi ed il termine pertanto non decorre).

Il presente ricorso è stato presentato per la notificazione agli Ufficiali Giudiziari di Milano il 10 marzo 2004 (cfr. l'originale del ricorso versato in atti), quindi oltre il termine di decadenza di 60 giorni.

Neppure potrebbe ragionevolmente sostenersi che gli atti del PL dovevano essere oggetto di comunicazione individuale agli interessati, trattandosi di soggetti residenti al di fuori dell'area dell'intervento e non sussistendo un obbligo per l'Amministrazione di dare notizia di un piano attuativo a qualsivoglia soggetto residente in zone reputate in qualche modo vicine a quella oggetto del piano (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13.7.2010, n. 4545; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 24.10.2012, n. 2594; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 5.11.2010, n. 4559 ed anche l'art. 16 della legge n. 1150/1942, in forza del quale il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere notificato soltanto <<.. a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso.. >>).

A diversa conclusione non induce il fatto che, successivamente alla scadenza del termine di pubblicazione, gli esponenti abbiano ottenuto dalla Provincia copia integrale degli atti, visto tale circostanza avrebbe

tutt'al più consentito la proposizione di motivi aggiunti, in quanto la piena conoscenza dei provvedimenti deve ritenersi avvenuta alla scadenza del termine di pubblicazione, mentre l'eventuale successiva conoscenza integrale dei medesimi avrebbe giustificato appunto la notificazione di motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 104/2010 (sulla distinzione fra "piena conoscenza" e "conoscenza integrale", si veda la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 28.5.2012, n. 3159, nella quale il giudice amministrativo d'appello ha espressamente escluso che la disciplina del c.p.a. sulla proposizione del ricorso si ponga in contrasto con gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; sulla decorrenza dalla pubblicazione degli atti del termine per impugnare i piani urbanistici, si vedano anche: Consiglio di Stato, sez. IV, 27.5.2002, n. 2928; TAR Piemonte, sez. II, 18.1.2013, n. 45 e 31.1.2013, n. 154, con la giurisprudenza ivi richiamata).

L'accoglimento della suindicata eccezione di tardività esime il Collegio dalla trattazione delle altre eccezioni di rito e dal merito del gravame.

2.1 Con il primo dei motivi aggiunti (lettera F), viene denunciata l'illegittimità della DIA impugnata, derivata da quella degli atti contestati con il ricorso principale.

Attesa, tuttavia, l'irricevibilità di quest'ultimo, la censura appare inammissibile.

2.2 Nel secondo motivo aggiunto (lettera G), si lamenta la presunta violazione dell'art. 41 del D.Lgs. 152/1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento (decreto allora vigente, oggi abrogato per effetto dell'art. 175 del D.Lgs. 152/2006), in quanto, in esecuzione della DIA impugnata, sarebbe stato parzialmente coperto un corso idrico (denominato roggia Tibera), un tempo corrente in superficie.

Il mezzo appare però infondato, visto che attraverso la DIA impugnata

non è stata realizzata alcuna copertura della roggia Tibera, bensì un capannone (cfr. il doc. 9 dei ricorrenti, vale a dire la copia della DIA, oltre ai documenti 1 e 2 di Tielle Costruzioni), senza contare che nella relazione allegata al PL (cfr. il doc. 5 della Provincia, paragrafo 3, pag. 3), per le aree lungo la citata roggia Tibera si ipotizza la <<destinazione a verde attrezzato urbano, con funzione anche di protezione ambientale>>.

Il motivo deve quindi essere rigettato.

3. La domanda di risarcimento del danno deve essere respinta, attese non solo le pregresse declaratorie di tardività, inammissibilità ed infondatezza, ma tenendo anche conto che degli asseriti danni non è stata offerta concreta ed idonea prova, in violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 64 del D.Lgs. 104/2010 e dell'art. 2697 del codice civile.

Gli esponenti, infatti, affermano che per effetto dell'edificazione nell'area del PL sarebbe stato arrecato un grave danno al loro compendio immobiliare ed alla connessa attività agricola, ma tale asserzione è rimasta sfornita di ogni concreto supporto probatorio, volto a dimostrare il pregiudizio lamentato.

Si aggiunga - ancora - che, vista la distanza intercorrente fra l'area di PL e quella dei ricorrenti (cfr. sul punto la mappa dei luoghi, doc. 4 e doc. 10 del Comune), appare arduo comprendere come la proprietà degli esponenti possa essere stata in qualche modo negativamente incisa per effetto dell'attuazione del piano di lottizzazione di cui è causa.

D'altronde, l'edificazione è ormai stata completata (cfr. il doc. 11 del Comune), e non risulta né è stato provato che per effetto della stessa l'attività agricola abbia subito intralci o nocimento.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,

- dichiara irricevibile il ricorso principale;
- dichiara in parte inammissibile e respinge per la restante parte il ricorso per motivi aggiunti.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di causa, che liquida in:

euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) a favore del Comune di Lodi;

euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) a favore della Provincia di Lodi:

euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) a favore di Alessandro Tentori Spa;

euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) a favore di Tielle Costruzioni Srl;

euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) a favore di Virginia Coscia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)